


Roma, 6-8-2004



ISTITUTO
NAZIONALE DI
PREVIDENZA
PER I DIPENDENTI
DELL'AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA

DIREZIONE CENTRALE
DELLE ENTRATE
UFFICIO II
VIA A.BALLARIN 42
00142 ROMA

AI DIRETTORI DEGLI UFFICI
PROVINCIALI e per il loro tramite :
- Alle Amministrazioni dello Stato
- Agli Enti con personale iscritto alle
Casse CPDEL , CPS, CPI
- Alle Corti d' Appello

AL MINISTERO DEL LAVORO
DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI
E PREVIDENZIALI
Dir. Gen. politiche previdenziali – Div. IX
00100 ROMA

ALL'INPGI – Direzione generale
Via Nizza , 35
00198 ROMA

ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

AGLI ENTI DI PATRONATO

E p.c. AI DIRIGENTI GENERALI CENTRALI E
COMPARTIMENTALI

NOTA OPERATIVA N. 21

AI COORDINATORI DELLE
CONSULENZE PROFESSIONALI

AI DIRIGENTI DEGLI UFFICI
AUTONOMI

LORO SEDI

OGGETTO : Tutela previdenziale dei giornalisti dipendenti di amministrazioni pubbliche. Prevalenza della mansione.

Si fa seguito ai numerosi quesiti da parte degli Enti iscritti circa l'esatta apertura della posizione assicurativa per quei lavoratori che svolgono mansioni di natura mista, ovvero attività sostanzialmente giornalistiche e funzioni di altra natura.

In proposito, giova far rilevare (*cfr. nota INPGI n. 08513 del 19 maggio 2004*) che in assenza di una definizione legale o contrattuale di attività giornalistica, è la giurisprudenza che ne delinea le caratteristiche principali. Per attività giornalistica deve intendersi la prestazione di lavoro tipicamente – anche se non esclusivamente – intellettuale volta alla raccolta, al commento ed all'elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione; il giornalista si pone pertanto come mediatore intellettuale tra il fatto di cui acquisisce la conoscenza e la diffusione di esso attraverso un messaggio scritto, verbale, fotografico o visivo (Cass. n.6574/1981, n.4547/1990, ecc.).

Tanto premesso, si partecipa che le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge n.150/2000 - recante la disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni - e del relativo Regolamento di attuazione (DPR n.422/2001), contengono una presunzione assoluta in base alla quale il giornalista responsabile o addetto all'Ufficio Stampa svolge esclusivamente attività lavorativa di natura giornalistica. Tant'è vero che, per tale personale, è richiesta obbligatoriamente l'iscrizione all'Albo dei giornalisti (elenco professionisti o elenco pubblicisti).

Per i giornalisti non operanti nell'ambito dell'Ufficio Stampa, l'Amministrazione – al di là del profilo professionale dei singoli dipendenti interessati - dovrà, invece, procedere alla valutazione dell'attività effettivamente svolta dagli stessi in base al criterio della **prevalenza della mansione**. In questo caso, l'iscrizione all'INPGI del dipendente, come affermato dallo stesso Istituto Nazionale dei Giornalisti (*cfr. nota richiamata*), è dovuta solo nel caso in cui tale attività risulti prevalentemente di natura giornalistica.

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott.ssa Rosalba Amato)
F.to AMATO